

# ETTRURIA SESTO IMMOBILIARE

Società Consortile a r.l.

Spett.le

COMUNE SESTO FIORENTINO

Via Dante Alighieri, 8

50019 Sesto Fiorentino (FI)

Alla cortese attenzione del Sindaco

Signor Gianni Gianassi

Signor Avv. Franco Zuccheromaglio

Fax 055 44 96 221

**URGENTE**

Sesto Fiorentino, 8 giugno 2011

**Oggetto:** Programma Integrato di Intervento "Ex Cantiere Comunale - via Sarti" Comune di Sesto Fiorentino approvato dalla Regione Toscana con DD n. 5424 del 6/11/2007 - Proposta di modifica dello statuto sociale di Etruria Sesto Immobiliare s.c.a.r.l. - INTEGRAZIONE

Con la presente, facendo seguito alla ns. lettera del 27 maggio 2011 prot. 27916 e alla Vs comunicazione del 7 giugno 2011 prot. 29422 cat. 5, alleghiamo versione aggiornata del testo dello Statuto con evidenziate le ulteriori proposte di modifica, ai fini della Vs preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo, dello Statuto vigente.

\*\*\*\*\*

Si resta a disposizione per ogni chiarimento che fosse ritenuto utile per la migliore comprensione della proposta, auspicando un pronta definizione della procedura.

Il legale rappresentante



ALLEGATI:

A) Statuto Etruria Sesto Immobiliare società consortile a r.l. con evidenziata le ulteriori proposte di modifica;

Sottoscrive per presa visione ed adesione  
a quanto sopra


UNICA

SOCIETA' COOPERATIVA DI

ABITAZIONE

Il Presidente

Stefano Tossani



13 GIU. 2011

Sede Legale: Via Sammontana n. 15 - 50056 Montelupo Fiorentino FI

Registro Imprese di Firenze, C.F. e P.IVA n. 05943650480

R.E.A. di Firenze n. 587520 - Capitale Sociale i.v. € 100.000,00

DETT-STLRMM

STATUTO DELLA:

"La Corte di Sesto - Società Consortile a r.l."

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata:

"La Corte di Sesto - Società Consortile a r.l."

I Soci sono CONSORZIO ETRURIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. con sede in Montelupo Fiorentino, via Sammontana n. 15, con numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 00382740488, C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI, con sede in Carpi via C. Marx n. 101 con numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena e codice fiscale 00154410369, UNICA SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE con sede in Firenze, viale Gramsci 53, con numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 01131810481.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La Società Consortile (di seguito anche Società) ha sede in Carpi (Modena).

2. Gli organi sociali competenti ai sensi di legge possono trasferire la sede, istituire o sopprimere, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie e/o amministrative, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050; essa può essere prorogata, per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni e degli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'esecuzione delle attività di cui al successivo articolo 4 fino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Sesto Fiorentino e coi terzi.

ARTICOLO 4 - SCOPO ED OGGETTO

1. La Società ha scopo consortile e costituisce l'organizzazione comune dei Soci consorziati per la disciplina e lo svolgimento delle attività previste al successivo comma 2, mediante il coordinamento, in forma unitaria, delle loro capacità tecniche, gestionali, amministrative e finanziarie.

2. L'oggetto sociale consiste nell'attuazione del Programma Integrato di Intervento - "Ex Cantiere Comunale - via Sarti", in Sesto Fiorentino, approvato dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n. 5424 del 6 novembre 2007 (in seguito Programma), secondo quanto disciplinato con la convenzione urbanistica rep. 2104/1858 del 20 marzo 2008 ai rogiti del notaio Calcinaï di Firenze, registrata a Firenze il 21 marzo 2008 al n. 3893 e trascritta all'Ufficio Provinciale di Firenze Servizio di Pubblicità Immobiliare il 25 marzo 2008 RG. N. 12287 R.F. n. 7872, e con l'accordo operativo del 20 marzo 2008 registrato a Firenze in data 28 marzo 2008 al n. 1943, atti sottoscritti dal Comune di Sesto Fiorentino e dai Soci consorziati.

3. Al fine di conseguire l'oggetto sociale, la Società consortile subentra, quale "Soggetto Attuatore privato" del Programma, in tutti gli atti e obblighi assunti nei confronti del Comune di Sesto Fiorentino dalla Associazione Temporanea di Impresa costituita con atto notario Lucia Periccioli di Empoli in data 6 luglio 2006 repertorio n. 23624/9218, registrato a Empoli il 13 luglio 2006 al n. 1393.

4. L'oggetto comprende l'esecuzione di qualsiasi ulteriore prestazione e lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività affidate alla Società dal Comune di Sesto Fiorentino, da soggetti pubblici o privati, purché nell'ambito o in dipendenza della realizzazione del Programma di cui al comma 2.

5. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società provvederà:

a) a presentare la ulteriore documentazione utile e necessaria per la realizzazione del Programma;

b) a stipulare i necessari atti con il Comune di Sesto Fiorentino, ad assumere ed adempiere alle conseguenti obbligazioni e compiere ogni attività utile alla realizzazione del Programma, compreso il rilascio dei titoli abilitativi per l'esecuzione degli interventi urbanistici ed edilizi previsti;

c) ad acquistare dal Comune di Sesto Fiorentino l'area necessaria alla realizzazione del Programma, nei tempi e con le modalità già indicate nella convenzione urbanistica, sopra citata;

d) ad eseguire le attività di demolizione e costruzione degli immobili, il progetto di bonifica dell'area e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, direttamente o mediante affidamento ai soci o a terzi in possesso dei requisiti di legge e, in particolare, realizzare le opere di edilizia residenziale convenzionata, edilizia destinata ad attività produttive a carattere diffuso, ed alloggi destinati a locazione permanente a canone controllato, nonché strade e parcheggi pubblici, come previsto nel Regolamento Urbanistico ai fini della completa urbanizzazione dell'area interessata dalla realizzazione del Programma;

e) a vendere le unità immobiliari ed i fabbricati e relativi accessori e pertinenze nel rispetto delle condizioni di legge e della Convenzione urbanistica già citata;

f) a locare i venti alloggi e relativi accessori e pertinenze destinati alla locazione permanente e fruente del contributo regionale, di cui al Decreto Dirigenziale 27 marzo 2006 n. 1479 della Regione Toscana, al canone offerto nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica indetta dal Comune di Sesto Fiorentino per l'individuazione del Soggetto Attuatore Privato del Programma;

g) ad affidare la gestione dei suddetti venti alloggi a Casa s.p.a. di Firenze con sede in via Fiesolana n. 5 Firenze, cod. fiscale n. 05264040485, alla quale gli alloggi potranno essere ceduti ai fini dell'attuazione dell'obbligo di locazione;

h) a riscuotere dalla Regione Toscana il contributo di cui al Decreto Dirigenziale n. 5424/2007 e sue eventuali modifiche e/o integrazioni;

1) a costituire, modificare ed estinguere tutti i rapporti e compiere ogni atto o attività necessari o utili per la completa realizzazione del Programma, fino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Sesto Fiorentino e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate e terzi in genere.

6) La Società può altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili ed opportune ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e qualsiasi atto o attività che abbia direttamente o indirettamente pertinenza con esso, in via strettamente strumentale e non in via prevalente, nel pieno rispetto delle norme di legge.

7) La Società ha facoltà di acquisire mutui, prestiti o finanziamenti dai Soci, nei limiti della vigente normativa. Tali finanziamenti saranno fruitiferi o infruttiferi secondo quanto previsto dalle deliberazioni consiliari.

1. Il capitale sociale è di Euro 170.000,00 (centosettantamila virgola zero zero).

2. La partecipazione sociale rappresenta una quota del capitale sociale.

3. In considerazione dell'oggetto sociale le partecipazioni non possono volontariamente formare oggetto di usufrutto, pegno, sequestro o garanzia, salvo deliberazione favorevole ed unanime dell'Assemblea, ovvero, nel caso in cui la titolarità dell'intero capitale sociale risulti suddivisa tra due Soci, con il consenso dell'altro Socio. Il diritto di voto continua comunque a spettare al Socio.

4. Stante la natura e lo scopo della Società, la partecipazione sociale fino all'avvenuto completamento del Programma e all'assolvimento di ogni obbligazione a qualunque titolo assunta, anche con terzi, per l'attuazione del programma medesimo e alla estinzione di ogni rapporto con il Comune di Sesto Fiorentino e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate e terzi in genere, non è liberamente trasferibile. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Statuto senza la preventiva autorizzazione del Comune di Sesto Fiorentino.

#### ARTICOLO 6 - ASSEMBLEE

Le decisioni dei Soci sono assunte con metodo assembleare. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, che sono obbligati a rispettarne e ad attuarne le deliberazioni assunte ai sensi di legge e di Statuto.

#### ARTICOLO 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'amministrazione nella sede sociale o altrove purché in Italia, con lettera raccomandata, telefax, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedire all'indirizzo dei Soci risultante dal Libro Soci, almeno otto (8) giorni prima della data fissata per l'adunanza, indicando: ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza e, nel caso la prima vada deserta, luogo, giorno ed ora per la seconda convocazione.

2. L'Assemblea è comunque validamente costituita, anche senza le suddette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli Amministratori in carica e i Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

3. L'Assemblea dovrà anche essere convocata senza ritardo, quando venga inoltrata richiesta ai sensi di legge.

4. L'Assemblea viene convocata, per l'approvazione del bilancio, almeno una volta all'anno, nei termini di legge oppure quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

5. L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza e/o teleconferenza nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 13 ultimo comma.

#### ARTICOLO 8 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di intervento in Assemblea i Soci regolarmente iscritti sul Libro Soci; ogni Socio interviene tramite il legale rappresentante che, può farsi sostituire con delega scritta.

2. Il diritto di intervento dei Soci, anche per delega, è verificato dal Presidente dell'Assemblea.

#### ARTICOLO 9 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o dal Vice presidente, oppure, in loro assenza, da altra persona scelta dai Soci presenti.

2. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto ai sensi di legge da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, ovvero da un Notaio, nei casi di legge o quando il presidente dell'Assemblea o il Consiglio d'amministrazione lo ritengano opportuno.

#### ARTICOLO 10 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. I Soci consorziati hanno diritto di voto proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno posseduta; il Socio in mora nei versamenti del capitale sociale non può esercitare il diritto di voto.

2. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano col voto favorevole di tanti Soci consorziati che rappresentino sia in prima che in seconda convocazione almeno i 2/3 del capitale sociale, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto all'art. 5.3.

3. Ad eccezione delle modifiche del capitale sociale obbligatorie per legge:

(i) le delibere di:

- a) modificazione dello statuto;
- b) aumento o riduzione del capitale sociale;
- c) liquidazione della società (ad eccezione dei casi di liquidazione obbligatoria), nomina e revoca dei liquidatori;
- d) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

e) compimento di operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) nomina dei Sindaci suplenti;

sono assunte, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci consorziati che rappresentino almeno il 95% del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 del capitale sociale e con il voto favorevole del 95% del capitale sociale presente.

(ii) le deliberare di modifica degli articoli 10, 11, 14, 22 e 25 del presente Statuto sono assunte con il voto favorevole di tanti Soci consorziati che rappresentino, in ogni convocazione, il cento per cento (100%) del capitale sociale.

#### ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di quattro (4) membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, salvo per la prima nomina che verrà fatta alla costituzione della Società consortile.

2. Per le nomine successive alla prima i Consiglieri saranno indicati dai Soci come segue:

- 2 amministratori su indicazione del socio CMB, uno dei quali assumerà la carica di Presidente;

- 1 amministratore su indicazione del socio Consorzio Etruria;

- 1 amministratore su indicazione del socio Unica, che assumerà la carica di Vice-Presidente.

3. In considerazione dello scopo della Società agli Amministratori non viene corrisposto alcun compenso per l'attività prestata. Con l'accettazione dell'incarico gli Amministratori rinunciano a qualsiasi eventuale pretesa per indennizzo o risarcimento danni in conseguenza della loro eventuale revoca, anche senza giusta causa, da parte dell'Assemblea.

4. Essi durano in carica fino a revoca o rinunzia alla carica.

5. L'Assemblea in qualsiasi momento e senza motivazione può revocare il mandato conferito agli Amministratori; in tal caso dovrà provvedere contestualmente alla loro sostituzione sempre con osservanza delle modalità previste nel precedente art. 11.2. L'Amministratore revocato resta in carica fino a quando il sostituto non abbia accettato la nomina.

6. Qualora uno degli amministratori si dimetta o cessi per altra causa dalla carica, il socio che lo ha indicato designerà il sostituto sia ai fini della cooptazione, sia ai fini della successiva ratifica o nomina da parte dell'Assemblea.

#### ARTICOLO 12 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri un Presidente e un Vice presidente, determinandone i poteri.

#### ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno uno dei suoi membri, o dal Collegio Sindacale, se nominato.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telex, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedire al domicilio di ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo, qualora sia stato nominato il Collegio sindacale, almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione oppure, in caso di urgenza, almeno un (1) giorno prima della data della riunione; il requisito dell'urgenza è valutato insindacabilmente dal Presidente.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono avvenire anche in videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tale modalità sia indicata nella convocazione e che: a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### ARTICOLO 14 - DELIBERAZIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre (3) Amministratori e delibera con il voto unanime dei consiglieri presenti.

2. Non è consentito il voto per delega.

3. I verbali di riunione sono sottoscritti dal Presidente e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione e alla Società.

#### ARTICOLO 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione può delegare in parte i propri poteri a un Amministratore delegato o Comitato esecutivo, composto da uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; esso può anche nominare direttori, comitati tecnici e organismi di gestione determinandone i poteri, nonché conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### ARTICOLO 16 - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice presidente, hanno la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio anche arbitrare, con facoltà di nominare avvocati, munitoli dei necessari poteri, ed arbitri.

#### ARTICOLO 17 - GESTIONE SOCIALE

1. La Società consortile, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente di quella dei soci consorziati, provvede, in loro conto ed interesse, al compimento di tutto quanto occorre per il conseguimento dell'oggetto sociale. Essa, pertanto, a titolo esemplificativo, può: ottenere risorse finanziarie da istituti, aziende di credito e società o enti a ciò legittimati; acquisire materiali, mezzi d'opera, attrezzature, risorse e prestazioni in genere; assumere o avvalersi di personale operativo ed impiegato, tecnico ed amministrativo, anche come mandato dai soci, dirigerne e coordinarne l'attività.

2. L'esecuzione di lavori e prestazioni, nonché la fornitura delle risorse di qualsiasi natura occorrenti alla realizzazione del Programma e al funzionamento della Società, saranno preferibilmente affidate direttamente ai soci consorziati, i quali fattureranno alla Società consortile, i corrispettivi pattuiti.

#### ARTICOLO 18 - ATTIVITA' DEI SOCI

1. Atteso lo scopo consortile della Società e considerata la disponibilità da parte dei soci consorziati di strutture e risorse gestionali e operative adeguate, la Società può affidare ad essi la esecuzione, in tutto o in parte, di talune attività previa determinazione da parte del Consiglio di amministrazione delle condizioni e modalità e dietro riconoscimento di un corrispettivo che graverà sulla Società consortile, quale costo di gestione.

#### ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DEI SOCI CONSORZIATI E RESPONSABILITA'

1. Ciascun socio consorziato assume l'obbligo di:

a) garantire, ove ciò si renda necessario, anche tramite terzi costituiti fidejussori nel suo interesse, esclusivamente in ragione della propria quota sociale, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società nei confronti di terzi e di eventuali istituti, società finanziarie e/o aziende di credito finanziatrici;

b) mettere a disposizione della Società, in proporzione alla propria quota sociale, nei modi e nei termini deliberati dal Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie, tecniche e di qualsiasi natura, necessarie per l'adempimento degli obblighi assunti per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c) versare contributi in danaro, periodici o straordinari, a favore della Società nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

d) adempiere a tutti gli obblighi assunti nei confronti della Società e degli altri soci in modo da consentire il regolare funzionamento.

2. I soci, con la costituzione della Società, assumono responsabilità solidale, diretta e non sussidiaria, tra di loro e con la Società stessa per tutte le obbligazioni direttamente dalla stessa assunte verso il Comune di Sesto Fiorentino per il perseguimento dell'oggetto sociale di cui al precedente art. 4.

3. Fermo quanto sopra, la responsabilità dei soci sarà, nei rapporti interni, fra di loro ripartita in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla Società.

4. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, nel caso i cui un socio sia inadempiente o ritardi l'adempimento di specifiche obbligazioni assunte verso la Società (relative per esempio alle prestazioni affidategli o all'eventuale prestazione di garanzie e/o fidejussioni), arrecando danno agli altri soci, il socio inadempiente dovrà tenere indenne gli altri soci da ogni conseguenza pregiudizievole.

#### ARTICOLO 20 - BILANCIO - UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione provvede entro i limiti e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Gli eventuali utili netti, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo che l'Assemblea deliberi diverse speciali destinazioni, oppure disponga di rinviarli ad esercizi successivi.

#### ARTICOLO 21 - RECESSO

Il recesso può essere esercitato nei soli casi previsti dalla legge se ed in quanto compatibili con lo scopo e l'oggetto della Società. E' espressamente escluso il diritto di recesso in capo al socio che non ha concorso all'approvazione della delibera di proroga della Società.

#### ARTICOLO 22 - ESCLUSIONE E SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AL SOCIO

1. Il socio può essere escluso per giusta causa, con decisione dell'Assemblea. Si considera giusta causa di esclusione il grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente Statuto e, in particolare, la violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 19, nonché la perdita dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'esecuzione di appalti pubblici, la cessazione e/o il cambiamento dell'attività sociale, l'apertura della procedura di liquidazione coatta, la dichiarazione di fallimento o della procedura di cui al D.L. 347/2003 conv. in L. 39/2004 e s.m.i.. L'ammissione a concordato preventivo non costituisce causa di esclusione.

2. In caso di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale competente su domanda dell'altro.

#### ARTICOLO 23 - EFFETTI DELL'ESCLUSIONE

1. Al socio escluso spetta esclusivamente il rimborso della sua partecipazione in proporzione del patrimonio netto alla data di esclusione del socio medesimo. Il rimborso avviene ai sensi dell'art. 2473 bis del codice civile; in ogni caso gli amministratori (ai quali si intende sin d'ora conferito dai soci apposito mandato), possono vendere in nome e per conto ed a rischio del socio escluso la sua quota di partecipazione sociale, offrendola agli altri soci consorziati, che, in mancanza di diverso accordo, sono tenuti ad acquistarla ciascuno in proporzione alla quota di partecipazione posseduta.

2. La Società consortile ove vanti, a qualsiasi titolo, crediti nei confronti del Socio escluso, ha facoltà, ai sensi dell'art. 1252 c.c., di opporre in compensazione totale o parziale detti crediti con le somme dovute al Socio escluso trattando perciò l'importo da rimborsare in tutto o in parte.

3. Attesa inoltre l'intima connessione esistente fra i diritti e le obbligazioni derivanti ad ogni Socio dal rapporto di cui al precedente art. 4, l'esclusione del Socio comporta, ogni eccezione contraria sin da ora rimossa, l'automatica imputazione a copertura di eventuali perdite accertate alla data dell'esclusione di tutte le somme ad esso spettanti in conseguenza dell'affidamento di lavori e/o prestazioni in genere.

#### **ARTICOLLO 24 - SCIoglimento della Società Consortile**

1. La Società Consortile si scioglierà al verificarsi di una delle cause indicate negli articoli 2484 e 2611 Codice Civile.

2. In tal caso l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

#### **ARTICOLLO 25 - COLLEGIO SINDACALE**

1. Quando obbligatorio per legge, l'Assemblea nomina il Collegio sindacale che sarà composto di 3 (tre) membri effettivi (di cui almeno 1 iscritto nel registro dei revisori contabili) e di 2 (due) supplenti (di cui almeno 1 iscritto nel registro dei revisori contabili).

2. I membri del Collegio Sindacale sono nominati come segue:

- un sindaco effettivo su indicazione del socio CMB,
- un sindaco effettivo su indicazione del socio Consorzio Etruria, che assumerà il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale;

- un sindaco effettivo su indicazione del socio Unica.

I sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea, secondo le maggioranze previste all'art. 10 comma 3.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, un sindaco effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età. In caso di sostituzione del Presidente la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

3. Il Collegio sindacale avrà anche funzioni di controllo contabile.

4. L'Assemblea potrà comunque, anche se non obbligatorio per legge, nominare il Collegio sindacale secondo le modalità di cui sopra.

#### **ARTICOLLO 26 - FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun Socio, ovvero tra i Soci, nonché per quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti, relative o connesse all'interpretazione e all'applicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, dei patti parasociali o accordi di collaborazione e più in generale, allo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto sociale o relative ad azioni di responsabilità o al trasferimento delle partecipazioni o ai diritti a queste inerenti, sarà competente in via esclusiva il foro di Modena.

#### **ARTICOLLO 27 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di Società Consortile e di Società a responsabilità limitata.